

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

poneva l'onorevole Omodei, ma seguendo: « presentare alla *Giunta* i loro reclami » non alle *Giunte*, perchè sarà sempre una che dovrà decidere anche per le questioni che riguardano due provincie.

PRESIDENTE. L'onorevole Omodei ha la parola.

OMODEI. Non si sa quale delle due *Giunte* sarebbe preferita e decidere, poichè è detto nell'emendamento già approvato che la *Giunta* dovrà essere determinata dall'onorevole ministro, il quale dirà se debba essere l'una, anzichè l'altra competente a decidere sui reclami e a ricevere i lavori dei comuni e delle provincie.

Finchè non si arrivi a questo punto non deve essere, ripeto, interdetto agli stessi comuni e alle provincie di presentare all'una o all'altra delle due *Giunte* i propri reclami, salvo poi la decisione del ministro quale delle due sia competente a pronunciarsi.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 10...

MINISTRO PER L'INTERNO. Scusi; in quanto al mettere al plurale la provincia siamo perfettamente d'accordo, ma non siamo d'accordo in quanto alle *Giunte*.

Badi la Camera a ciò che accadrebbe se i reclami dovessero essere discussi da due *Giunte*, probabilmente non s'intenderebbero e potrebbero nascere delle difficoltà continue ed insuperabili. Necessariamente deve essere una sola *Giunta* che esamini i reclami dei diversi comuni e delle diverse provincie.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo resta come è?

DI RUDINI. No, no; si deve dire provincie (plurale) e *Giunta* (singolare).

OMODEI. Accetto che la mia proposta venga così modificata.

PRESIDENTE. Benissimo; rileggo dunque l'articolo 10 con questa variazione:

« Entro il termine di cui all'articolo precedente potranno i contribuenti di tassa fondiaria, i comuni interessati e le provincie presentare alla *Giunta* i loro reclami. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 11. La *Giunta* esaminati i reclami modificherà, se creda necessario, il suo progetto di nuova circoscrizione e lo trasmetterà al Ministero dell'interno. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 12. Il Governo del Re, tenuto conto dei progetti presentati dalle *Giunte* provinciali, e inteso il parere del Consiglio di Stato, ordinerà con decreto reale le mutazioni da farsi nelle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia. »

A quest'articolo l'onorevole La Porta ha proposto il seguente emendamento del quale do lettura:

« Il Governo del Re, tenuto conto dei progetti presentati dalle *Giunte* provinciali, quando vi sia concorde il parere del Consiglio di Stato, ordinerà con decreto reale le mutazioni che giudicherà da farsi nelle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia. »

LA PORTA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. La *Giunta* accetta questo emendamento?

Una voce. Lo ritira.

PRESIDENTE. Allora è inutile interrogare la Commissione.

L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

LA PORTA. Ho domandato la parola per una dichiarazione.

Parlando dell'articolo 5, io aveva annunziato di ritirare il mio emendamento proposto all'articolo 11. Esso fu presentato allo scopo di diminuire la responsabilità dell'onorevole ministro dell'interno. Comprendo che ciò diminuiva anche le sue facoltà, ma, tenuto conto delle osservazioni fatte e dell'accordo che si è manifestato negli emendamenti proposti a questo progetto di legge, io ritiro il mio emendamento all'articolo 12, e lascio che il giudizio definitivo per la circoscrizione sia del Governo, come ne è sua tutta la grave responsabilità.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo del quale ho dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 13. Le circoscrizioni territoriali fatte in forza delle facoltà concesse con la presente legge non potranno in appresso essere modificate, che nei modi stabiliti dalle leggi vigenti in tutte le provincie del regno. »

(È approvato.)

« Art. 14. Nulla è innovato nei casi contemplati nella legge 2 luglio 1873, n° 1484, e per quelli previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n° 1248. »

(È approvato.)

« Art. 15. Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

PIANCIANI, relatore. Se mi si permette, intenderei di fare un'osservazione sulla redazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Dica pure.

PIANCIANI, relatore. In quell'articolo si è parlato del presidente del tribunale civile. Per essere più consentanei al frasario nostro ordinario, pare che